

Regione Lazio

Rapporto
semestrale sulla
gestione del servizio
idrico integrato
nella Regione Lazio
II Semestre 2016

Garante del Servizio Idrico Integrato della Regione Lazio
11/12/2016

INDICE

Introduzionepag. 3

Parte Prima – La figura del Garante e la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il sistema idrico integrato.

Parte Seconda - L’attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio, normativa, profili di interesse e ed interventi.

2.0 L’attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio.

2.1 Il governo degli ambiti territoriali.

2.2 Le Tariffe.

2.3 La nuova Carta dei servizi.

2.4 Attività dell’Ufficio del Garante.

Introduzione

La legge Regionale n. 26 del 1998 ha istituito la figura giuridica del Garante del Servizio Idrico Integrato.

Un organo di rilievo istituzionale caratterizzato da terzietà e ampie funzioni di indirizzo, vigilanza, supporto per gli utenti e mediazione e coordinamento tra tutti gli operatori del Sistema Idrico Integrato.

La normativa che disciplina questa figura risulta dettagliata di ampio respiro e, ad una attenta lettura, presenta delle potenzialità applicative che dovrebbero essere approfondite.

L'art. 8 della summenzionata legge attribuisce al Garante la facoltà di promuovere “qualsiasi iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati e omogenei di efficienza, efficacia e economicità” nella gestione del Sistema Idrico Integrato. Aggiunge poi che il Garante tutela e garantisce i diritti e gli interessi degli utenti, formulando proposte e assumendo “iniziative a tutela degli interessi degli utenti.

Sarebbe interessante verificare se possa superare il vaglio di legittimità una interpretazione estensiva della portata di questa norma nel senso di far ricomprendere all'interno delle iniziative del Garante anche quelle di natura giurisdizionale a tutela degli interessi diffusi dei cittadini, sempre che tale impostazione ermeneutica soddisfi i principi ordinamentali relativi al principio di legalità, all'interesse ad agire e alla legittimazione processuale e non sia, invece, necessaria una norma ad hoc attributiva di tale potere.

Ritengo che debba essere valorizzata e attuata, in particolare, la funzione preventiva dell'intervento del Garante come figura di supporto per i soggetti coinvolti nel SII.

Mi propongo anche di incrementare le forme di pubblicità di tutte le attività inerenti il funzionamento del SII.

Sebbene abbia preso solo di recente le funzioni, ciò che ho potuto immediatamente constatare è che, il più delle volte, il contenzioso tra utenti e Gestore, è la conseguenza di una assente o distorta informazione. E ciò molto spesso a discapito delle iniziative positive e vantaggiose che lo stesso Gestore mette in campo per i cittadini.

Sarebbe mia intenzione allora, in primo luogo aggiornare e potenziare la pagina web del sito dedicata all'attività del Garante, anche mediante la realizzazione di un blog, in modo tale da tenere costantemente informati tutti gli operatori del settore sulle iniziative e novità della materia.

Inoltre, al fine di semplificare e fornire uno strumento di facile consultazione, sarebbe opportuno redigere delle Linee Guida che raccolgano tutta la materia e tentino di operare una ricognizione di tutta la normativa che disciplina il SII, delle criticità emerse e delle possibili soluzioni.

Infatti la normativa che disciplina il SII risulta frammentata in vari provvedimenti a livello nazionale e regionale e nelle delibere dell'Autorità Garante per l'Energia il Gas e il Servizio Idrico.

Si assiste ad una sorta di legislazione "a puzzle" dove l'operatore deve, volta per volta e a seconda del caso concreto, ricostruire la figura in esame prendendo i vari pezzi da norme dislocate in varie parti e deve armonizzarne i pezzi forzandone, il più delle volte, gli incastri.

Per la redazione di quanto suindicato ritengo necessaria la collaborazione, ciascuno per quanto di sua competenza, delle Segreterie Tecniche Operative, della Consulta degli utenti e consumatori e dei rappresentanti dei gestori.

Il tutto da realizzarsi in concerto con le strutture regionali, i sindaci, la Consulta Regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, di cui il Garante è membro di diritto, la Commissione nazionale per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche.

Un ulteriore aspetto, che ritengo di valorizzare, è rappresentato da un incremento dell'attività istituzionale e convegnistica e partecipativa ai maggiori incontri tra gli operatori del SII.

Ritengo doveroso che l'Organo che rappresento instauri un rapporto diretto con i cittadini, anche recandosi personalmente presso i comuni al fine di fare una ricognizione delle problematiche e proporre soluzioni percorribili.

A tal proposito, almeno una volta all'anno, mi riservo di organizzare una tavola rotonda dove, in occasione della presentazione del presente Rapporto semestrale, tutti gli operatori possano confrontarsi sulle tematiche più importanti in maniera costruttiva e possano coordinarsi nel trovare le soluzioni migliori per la tutela dell'utenza e per l'attuazione dei principi di correttezza e buona fede che caratterizzano lo svolgimento del rapporto contrattuale con il gestore.

Ancora, considerato che la legislazione vigente conferisce in subiecta materia delle specifiche competenze regolatorie all'AEEGSI, sarebbe opportuno dare inizio ad una prassi in virtù della quale l'Autorità, prima di adottare le delibere incidenti direttamente su situazioni giuridiche soggettive degli utenti e, in ogni caso, aventi ad oggetto la regolamentazione della materia idrica relativa alla Regione Lazio, senta il parere, ovviamente non vincolante, di codesto organo. Ciò vale maggiormente, ad esempio, per le delibere di approvazione del piano tariffario e degli investimenti stabilite dalla Conferenza dei sindaci, che potrebbero essere sottoposte al parere del Garante regionale, prima di essere approvate dall'Autorità nazionale e diventare stabili e definitive.

Infatti, come ha anche recentemente ribadito il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia- Palermo, con la sentenza del 6 dicembre 2016, n. 2835, sebbene le delibere con cui gli organi competenti stabiliscono le tariffe sino immediatamente efficaci e impugnabili, queste diventano stabili e definitive solo a seguito della loro approvazione da parte dell'Autorità che definisce il relativo procedimento.

Si potrebbe allora inserire nella sequenza procedimentale finalizzata all'adozione definitiva delle tariffe, limitatamente al territorio della Regione Lazio, il parere del Garante.

Roma 18/12/2016

Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio

Avv. Paola Perisi

Parte Prima

La figura del Garante e la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il sistema idrico integrato.

1.0 Le fonti normative.

Come accennato nell'introduzione, le fonti normative che regolano il funzionamento del SII sono varie e frammentarie e sono dislocate in vari livelli dell'ordinamento, comunitario, nazionale, regionale e regolatorio dell'AEEGSI.

Con la pubblicazione del presente Rapporto si cercherà di riordinare e fornire agli operatori un quadro esaustivo delle norme che disciplinano il SII.

Nell'Unione Europea l'acqua è sempre più al centro dei dibattiti a causa della continua crescita della domanda di quantità sufficienti di acqua di buona qualità per una vasta tipologia di usi.

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, come successivamente modificata, ha istituito un quadro generale per l'azione comunitaria in materia di acque e ha posto una serie di norme per impedire il deterioramento dei corpi idrici degli stati europei e per conseguire un "buono stato" dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee.

In particolare, ha previsto di proteggere tutte le forme di acqua, ripristinare gli ecosistemi, ridurre l'inquinamento nei corpi idrici e garantire un uso sostenibile delle acque da parte degli individui e delle imprese.

La suindicata direttiva ha poi delegato agli organi nazionali di ciascun Stato membro l'individuazione dei singoli bacini idrografici e delle autorità che gestiscono questi bacini, il monitoraggio dello stato delle acque in ciascun bacino, la registrazione delle aree protette, la produzione e messa in atto di piani di gestione dei bacini idrografici, la garanzia che il costo dei servizi idrici sia recuperato in modo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e l'incentivazione dell'informazione.

A tale direttiva hanno fatto seguito in particolare le direttive 2008/32/CE del 21 marzo 2008, 2009/31/CE del 25 giugno 2009, 2013/39/UE del 13 settembre 2013, 2013/64/UE dell'1 gennaio 2014 e 2014/80/UE, 2014/101/UE e 2015/1787/UE (in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano), che verranno meglio analizzate nella narrativa del Rapporto definitivo.

Per quanto riguarda la normativa statale, come è noto, il R.D. del 1933 n. 1775 ha affrontato tutte le problematiche inerenti la materia de qua e ha definito le acque pubbliche "tutte le acque che abbiano e acquistino attitudine a usi di interesse generale".

La legge n. 36 del 1994 (legge Galli), ha portato a compimento un processo di riordino dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione e del SII.

La Regione Lazio ha attuato quanto prescritto dalla sopracitata legge nazionale con l'adozione della legge regionale n. 6 del 1996.

Ulteriore fonte normativa di rilievo è il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale).

Il legislatore nazionale, nel corso degli anni ha incentrato la sua attenzione sui principi di tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, applicati anche al SII.

Questi due principi hanno la peculiarità di essere interdipendenti tra loro in quanto una efficace tutela dell'ambiente non può che passare attraverso la realizzazione di un risparmio energetico globale e dell'impiego di energie alternative da parte di imprese ecologiche. questi due aspetti vengono qui in rilievo soprattutto in relazione ai c.d. acquisti green da

parte della pubblica amministrazione che a loro volta fanno parte del tema più generale, di stampo comunitario, rappresentato dal Green Public Procurement (GPP). La Commissione europea, a partire dagli anni '90, con Il Libro Verde “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea” del 1996, ha progressivamente aumentato la propria attenzione verso lo strumento del Green Public Procurement (GPP). Questo strumento rappresenta un modo efficace di politica ambientale volontario che intendeva favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica, mediante l’offerta di prodotti “ambientalmente preferibili”, quali quelli meno energivori costituiti da materiale riciclato e privi di sostanze nocive o che siano il risultato di processi produttivi meno impattanti.

Dato il peso rilevante degli acquisti pubblici verdi all’interno del sistema economico europeo, nel 2003, il GPP è stato riconosciuto dalla Commissione Europea, con Comunicazione COM 2003/302, come uno strumento cardine nella politica integrata dei prodotti con conseguente invito agli stati membri di adozione di veri e propri piani d’azione nazionali per assicurare l’effettività di tale strumento.

Si tratta di uno strumento mediante il quale le amministrazioni pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita.

Gli obiettivi del GPP possono così sintetizzarsi:

- a) riduzione degli impatti ambientali;
- b) tutela della competitività;

- c) stimolo all'innovazione;
- d) razionalizzazione della spesa pubblica;
- e) integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche dell'ente;
- f) diffusione di modelli di consumi e di acquisti sostenibili;
- g) accrescimento delle competenze degli acquirenti pubblici.

Dando seguito alle prescrizioni comunitarie il legislatore nazionale ha elaborato il "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione" (PAN GPP), adottato con d. interm. 11/04/2008, pubblicato in G.U. 8/05/2008 n. 107, poi aggiornato con d.m. 10/04/2013, pubblicato in G.U. 03/05/2013, n. 102

Il PAN GPP definisce un quadro generale sul Green Public Procurement, stabilisce gli obiettivi nazionali e identifica le categorie di beni, servizi e lavori di intervento prioritari per gli impatti ambientali e i volumi di spesa su cui definire i c.d. Criteri Ambientali Minimi (CAM). In ordine a questi criteri ne prevede l'adozione con successivi decreti del Ministro dell'ambiente aventi ad oggetto specifici obiettivi di sostenibilità ambientale per le differenti categorie merceologiche .

Detta altresì, una serie di disposizioni rivolte agli enti pubblici, i quali sono chiamati a: effettuare un'analisi dei propri fabbisogni al fine di razionalizzare il consumo e favorire la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale (decoupling); identificare le funzioni competenti per l'attuazione del GPP coinvolte nel processo di acquisto, redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP.

In particolare, le Province e i Comuni sono stati invitati a promuovere interventi di efficienza energetica presso gli edifici scolastici di competenza.

Con la l. 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. “Collegato ambientale”), entrata in vigore il 02 febbraio/2016, l’Italia è diventata il primo paese che ha imposto l’obbligo di applicazione dei CAM per le stazioni appaltanti, ampliando, così, l’importanza che gli “acquisti sostenibili” rivestono come strumento strategico per favorire la transizione verso un’economia più sostenibile.

Di rilievo il d.l. n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. “Sblocca Italia”) e l’art. 1, comma 609 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Il primo provvedimento ha previsto una serie di misure che sono in corso di attuazione e che sono state illustrate nei precedenti Rapporti del Garante.

In particolare ha previsto:

- a) l’obbligatorietà per tutti i comuni di partecipare e cedere le competenze ai nuovi “enti di governo d’ambito” dell’acqua, la cui delimitazione deve perseguire, tra gli altri, il principio dell’unicità della gestione;
- b) la possibilità per il Presidente della Regione di esercitare i poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti di governo d’ambito nell’organizzazione del servizio e, in caso di inadempienza della Regione, l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti di propria competenza;
- c) la necessità che le convenzioni tipo tra l’ente di governo e il gestore, predisposte dall’AEEGSI, prevedano un affidamento della durata massima di 30 anni, l’obbligo di raggiungimento dell’equilibrio economico e la disciplina relativa al subentro;

- d) l'affidamento, entro un anno e per ciascun ambito territoriale, del servizio da parte degli enti di governo ad un gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi;
- e) l'istituzione di un apposito Fondo destinato al finanziamento degli investimenti per la risorsa idrica il cui accesso è, tuttavia, subordinato all'avvenuto affidamento del servizio al gestore unico;
- f) una dettagliata disciplina transitoria che regola l'organizzazione del servizio in attesa di giungere alla gestione unica d'ambito.

In adempimento alle suindicate prescrizioni comunitarie e nazionali, il legislatore regionale del Lazio ha adottato la l.r. 4 aprile 2014, n. 5, recante “Tutela governo e gestione pubblica delle acque”, il cui art. 5 prevede che vengano individuati i nuovi Ambiti di Bacino Idrografico e venga riorganizzato l'intero Sistema idrico integrato.

Alla data odierna la Regione Lazio ha elaborato una proposta di legge regionale trasmessa dall'Assessore Fabio Refrigeri all'Ufficio legislativo, avente ad oggetto l'individuazione degli Ambiti di Bacino Idrografico e organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

Ulteriori provvedimenti intervenuti nel corso degli ultimi anni sono:

- il d. lgs. 13 ottobre 2015, n. 172, che attua la sopracitata direttiva 2013/39/UE, recante disciplina delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque;
- la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recante misure in materia di ambiente ed energia;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente 20 gennaio 2016, relativo al sovracanone Bim dovuto dai concessionari di acqua per produzione di forza motrice;

- il d. lgs. 15 febbraio 2016, n. 28, in materia di tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque a consumo umano in attuazione della direttiva 2013/51/Euratom;
- il d.m. Politiche Agricole 25 febbraio 2016, relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attuativo delle direttive 2014/23, 24 e 25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo codice dei contratti pubblici).

Di tale corpus normativo vengono in rilievo gli artt. 4 e 5.

L'art. 5, in particolare, nella sua parte essenziale rappresentata dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8, disciplina il fenomeno dell'affidamento degli appalti e delle concessioni in regime di delegazione interorganica o in house providing. Tale modalità di affidamento ha una notevole incidenza nel Sistema idrico integrato, in quanto rappresenta la principale forma di gestione del servizio. Ad essa verrà dedicato un ampio approfondimento nella versione definitiva del presente Rapporto.

Altrettanto di rilievo per la materia che qui interessa, sono gli artt. 12, relativo alla disciplina applicabile al settore idrico, 114, relativo alle norme applicabili e all'ambito soggettivo degli appalti nei settori speciali e 117, che riguarda, nello specifico, le regole del mercato dell'acqua.

Si da atto che anche nel caso del nuovo codice il legislatore ha continuato a considerare distintamente il ciclo dell'acqua potabile da quello dello smaltimento e trattamento delle acque reflue.

- il d.m. Ambiente 26 maggio 2016, n. 100, relativo agli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei;

- il d.m. Ambiente 6 luglio 2016, recante recepimento della direttiva 2014/80/UE in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;
- il d.m. Ambiente 15 luglio 2016, in materia di monitoraggio degli elementi di qualità biologica delle acque in attuazione della sopracitata direttiva 2014/101/UE;
- il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", entrato in vigore il 23/09/2016 (di cui non si conosce il destino giuridico a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016);
- il d.p.c.m. 29 agosto 2016, recante principi per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato in attuazione dell'art. 61 della legge n. 211 del 2015;
- d.p.c.m. 13 ottobre 2016 che ha definito la tariffa sociale del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 60 della legge n. 221 del 2015.

Per quanto riguarda l'attività regolatoria dell'AEEGSI, a seguito di delibera del 29 dicembre 2015, dal 1° gennaio del 2016 è entrato in vigore, il Metodo Tariffario Idrico per gli anni 2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall'Autorità per tariffe idriche sempre più capaci di incentivare i necessari investimenti nel settore, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità dei corrispettivi applicati all'utenza, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi, la razionalizzazione delle gestioni e riconoscendo in modo efficiente i costi per le sole opere effettivamente realizzate. Con la delibera 664/2015/R/idr, l'Autorità per il secondo periodo regolatorio del sistema idrico integrato (SII), di durata quadriennale, intende continuare l'avviato percorso di sviluppo del settore attraverso una regolazione stabile e certa, elevando gli standard del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale della fornitura, nel rispetto dell'economicità, efficienza ed equilibrio economico finanziario nelle gestioni.

Tutti gli schemi regolatori recanti la predisposizione delle tariffe relative al suindicato periodo proposti dalle conferenze dei sindaci delle AATO del Lazio dovranno pertanto

attuare il 'Metodo Tariffario Idrico 2', che è stato ampiamente spiegato nel Rapporto del II Semestre 2015.

In particolare viene evidenziato come “il nuovo metodo poggia sui due principi guida del precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance”.

La scelta potrà essere effettuata in base a diversi fattori: in ragione del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati), dell'entità dei costi operativi per abitante servito da ciascuna gestione rispetto al dato medio di settore. Inoltre è previsto uno *schema regolatorio virtuale*, nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito. Tale schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali.

Sono poi previste *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, che potranno essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

L'Autorità ha previsto anche un aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché la possibilità di una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie ed eccezionali e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario.

Per il secondo periodo regolatorio si conferma la presenza del moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario.

Confermata pure la previsione di una riduzione del 10% delle tariffe applicate nei casi di mancato invio degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, mentre vengono ampliate le casistiche al verificarsi delle quali si dispone l'esclusione dall'aggiornamento tariffario.

Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità che, in sede di prima attivazione, promuove, premiando le *best practice*, la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera sulla qualità contrattuale (655/2015/R/idr)".

Per il periodo di riferimento del presente Rapporto, di grande rilievo è risultata, infatti, la citata delibera 655/2015/R/idr., nonché la delibera 656/2015/R/idr, che sono state oggetto di analisi nel precedente Rapporto e a cui, pertanto si rimanda. Di interesse anche la delibera 218/2016/R/idr, relativa alla Carta dei Servizi.

Da ultimo si prende atto che presso la VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati risulta ancora all'esame la proposta di legge C. 2212 Daga ed altri, ad oggetto: "*Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento*".

Parte Seconda

L'attuazione del S.I.I. nella Regione Lazio.

2.0 L'attuazione del Sistema Idrico Integrato nella Regione Lazio.

Il sistema informativo del S.I.I.

E' proposito di questo Garante adottare tutte le misure idonee a rendere il più possibile conoscibili le attività svolte dai soggetti del SII, ampliando e potenziando, in primo luogo, la pagina web del sito della Regione Lazio e, eventualmente creando un account autonomo dove pubblicare tutti gli atti normativi, le delibere, gli avvisi e le notizie relative al funzionamento del SII, in attesa dell'effettivo funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche e in collaborazione con altri enti quale, ad esempio, l'ARPA Lazio.

Ciò al fine, sempre nei limiti delle competenze professionali specifiche di codesto Organo di Garanzia, di assicurare ai cittadini la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti sia i servizi di adduzione, captazione e distribuzione dell'acqua, nonché di fognatura e depurazione sia di igiene urbana svolti dai gestori.

Le informazioni di cui si deve assicurare la conoscenza sono:

- il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

- la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi;

- la ricognizione dei modelli adottati dai gestori in materia di organizzazione, gestione e controllo e programmazione dei servizi e degli impianti;

- l'analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati e la comparazione delle tariffe applicate dai diversi gestori;

- l'analisi dei piani di investimento relativi agli impianti e ai servizi.

Si prende atto che la nuova banca dati prevista dall'art. 5 della legge regionale n.5 del 2014 non è ancora attiva.

La Consulta degli Utenti e Consumatori del Sistema Idrico

Nel corso del breve periodo trascorso dall'insediamento, la Consulta degli Utenti e Consumatori è stata convocata a fine settembre ma non ha mai raggiunto il numero legale per la validità della seduta e delle delibere.

Si è allora provveduto a richiedere al CRUC un elenco aggiornato delle associazioni degli utenti e consumatori riconosciute e legittimate a partecipare alla Consulta in modo da espungere quelle disinteressate, anche azionando il meccanismo sanzionatorio previsto dal Regolamento di funzionamento della Consulta, ai sensi del quale, dopo due assenze, si provvede alla cancellazione dell'associazione.

E' stato però reso noto che non è, allo stato, possibile effettuare tale ricognizione in quanto il CRUC è stato sciolto e si è in attesa di una sua ricostituzione o sostituzione con altro organo.

Il Consiglio dei responsabili delle le Segreterie Tecniche Operative

Il Consiglio delle S.T.O. si è riunito nel mese di settembre. Sono state in quella seduta evidenziate due emergenze rappresentate dall'applicazione del nuovo metodo tariffario e dalla circostanza che in alcuni Ambiti territoriali, tra cui, in particolar modo quello di Viterbo, i comuni stanno manifestando la volontà di recedere dalla convenzione con il gestore e gestire autonomamente il servizio idrico.

Lo stato attuativo delle O.T.U.C.

Per quanto riguarda lo stato operativo delle O.T.U.C., quella relativa all'Ambito n. 4 provincia di Latina continua ad essere funzionante; quella relativa all'Ambito n. 5 provincia

di Frosinone è stata costituita, risulta funzionante, e si sta provvedendo a dedicare sportelli appositi suddivisi per tematiche e a riattivare l'ufficio di conciliazione paritetica.

Le restanti OTUC non risultano istituite o, sebbene istituite, non sono nella condizione di operare per carenza di struttura. Codesto Garante porterà avanti tutte le iniziative necessarie al fine di incentivare la costituzione e il funzionamento di queste importantissime figure di raccordo tra i gestori e gli utenti.

2.1 Il governo degli ambiti territoriali.

Una criticità che si è potuta rilevare e che investe tutti gli Ambiti territoriali è rappresentata dall'emergenza idrica estiva. Occorre allora predisporre, per l'estate 2017, un piano straordinario che sia il frutto di un censimento delle zone della regione maggiormente colpite dalla carenza idrica e di un impiego di tecnologie alternative mutuabili anche dall'esperienza degli stati che sono strutturalmente carenti di acqua. Si confida pertanto nelle iniziative da parte dei gestori che si dovrebbero concretizzare in :

- bonifica delle reti esistenti;
- razionalizzazione dei consumi ed eliminazione e/o contenimento dell'uso improprio della risorsa idrica potabile (innaffiamento orti, piscine ecc.), anche per il tramite del reinserimento di limitatori di portata;
- recupero le perdite che sono la causa maggiore dell'abbassamento della pressione;
- riduzione dei prelievi abusivi;
- incentivazione del telecontrollo.

Per quanto riguarda l'**Ambito 1** Viterbo, come accennato, i comuni hanno espresso la volontà di attivare le procedure di gestione autonoma del SII e sono ancora in corso i

trasferimenti della gestione degli impianti di de-arsenificazione ai Comuni. Occorre inoltre affrontare il profilo relativo ai costi di depurazione.

In ordine all'**Ambito 2** Roma procedono le acquisizioni da parte di Acea Ato 2 degli impianti dei comuni, non ancora conferiti.

A tal proposito si prende atto che sono state predisposte le diffide da parte della Regione Lazio, propedeutiche all'esercizio dei poteri sostitutivi e commissariamento ai sensi dell'art. 172, comma 4, coordinato con l'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, e risulta, da informazioni assunte, che a breve verranno adottati provvedimenti regionali ad hoc.

L' **Ambito 3** Rieti sta affrontando, con grande competenza e dignità le conseguenze del sisma che ha devastato il suo territorio. Codesto Organo, fin dal primo momento ha manifestato la propria solidarietà e disponibilità ai sindaci e ai cittadini.

Non risulta ancora definita la convenzione obbligatoria ai sensi della deliberazione della giunta regionale 17 maggio 2016, n. 263, adottata ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 5 del 2014, che disciplina la interferenza idraulica d'Ambito tra ATO 3 e ATO 2 del sistema acquedottistico Peschiera – Le Capore e il regime giuridico delle relative concessioni di derivazione

Nell' **Ambito 4** latina si segnala una recente modificazione della compagine sociale del gestore Aqualatina S.p.a., con cessione delle quote del socio Idrolatina ad ACEA S.p.a.. Tale operazione, risalente a novembre verrà monitorata e ne verrà vagliata la legittimità e la correttezza, ai fini della tutela degli utenti del servizio.

In **Ambito 5** Frosinone si segnala l'iniziativa intrapresa da molti sindaci dell'ambito di diffidare ACEA ATO 5 ad adempiere agli impegni di gestione, pena la risoluzione della convenzione di gestione.

E, in data 13 dicembre 2016, con deliberazione n. 7 della Conferenza dei Sindaci dell'A.Ato 5 è stata risolta la Convenzione per la gestione del SII stipulata in data 26 giugno 2003, repertorio n. 7205.

Si attende perciò il nuovo piano d'ambito e piano economico finanziario con la scelta del nuovo modello organizzativo di gestione.

Risulta, infine che i comuni di Cassino, Paliano e Atina non avevano ancora provveduto a conferire gli impianti idrici al gestore.

2.2 Le tariffe.

Per quanto riguarda le tariffe applicabili agli utenti per l'erogazione del servizio, nel corso dell'ultimo semestre si è dato attuazione alle nuove delibere dell'AEEGSI e si ha notizia che, con delibera del 17 novembre 2016, n. 674/2016/idr, sia stato approvato dall'Autorità, ma con alcune prescrizioni, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019 proposto dalla Conferenza dei sindaci dell'Ato 2 Lazio Centrale- Roma, nella seduta del 27 luglio 2016, alla quale, peraltro il Garante ha partecipato personalmente.

Codesto organo è stato notiziato del fatto che, per quanto riguarda l'Ato 1 Viterbo è stata adottata la deliberazione di approvazione delle tariffe, a cui però non è ancora seguita la delibera dell'AEEGSI.

Di rilievo per quanto di interesse risulta la recente sentenza C-686- 8 dicembre 2016 della Corte di Giustizia U.E., che, in tema di fatturazione dei servizi idrici, precisa che la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, n. 60, citata in precedenza, che istituisce un quadro di azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che prevede che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall'interessato, ma anche una parte fissa non correlata a tale volume.

2.3 La nuova Carta dei Servizi.

In esecuzione delle recenti delibere dell'AEEGSI sopracitate, i gestori, di intesa con le STO dovranno adottare una rinnovata Carta dei Servizi ispirata ai seguenti principi:

- diritto all'acqua;
- eguaglianza e imparzialità di trattamento;
- continuità del servizio;
- partecipazione;
- cortesia;
- efficacia ed efficienza;
- chiarezza e comprensibilità dei messaggi;
- sostenibilità dell'uso della risorsa idrica;
- corretto e razionale uso dell'acqua.

In coerenza con la normativa citata, inoltre, nel procedimento di adozione della Carta, deve essere assicurata la partecipazione dei cittadini, anche per il tramite di consultazioni con le Associazioni dei consumatori e nella fase di attuazione deve essere consentito l'accesso a tutti gli atti del gestore.

In adempimento di quanto sopra, in data 6 dicembre 2016 è stata inviata al Garante da parte della STO ATO 2 Roma la bozza della Carta dei Servizi, per le osservazioni del caso.

2.4 Attività dell'Ufficio del Garante.

Dall'analisi dei dati riportati nell'archivio dell'Ufficio risulta che a partire dal mese di luglio 2016 sono stati ricevuti:

- n. 380 reclami da parte di utenti appartenenti all'Ambito n. 5 relativi a fatturazioni inesatte per consumi presunti e non accertati;

- n. 160 reclami di utenti appartenenti all'ambito n. 2 relativi a mancati o ritardati allacci o a problematiche sulle infrastrutture o gli interventi;
- n. 6 reclami degli utenti appartenenti all'Ambito n. 4.